



Comune di Pomezia

Città metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO
PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI
A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE
(ADDENDUM AL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)**

Approvato con deliberazione di G.C. n.271 del 24.12.2019

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il Presente regolamento disciplina il conferimento da parte del Comune di Pomezia (di seguito anche “Comune”) degli incarichi di patrocinio legale e extragiudiziale (es. consulenza legale, ecc.) a professionisti esterni all’Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 1 lett. d), nn. 1 e 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche “Codice”).
2. Nelle descritte ipotesi di cui all’art. 17, comma 1 lett. d), nn 1 e 2, del Codice si configura la tipologia contrattuale del contratto d’opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l’eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.
3. La presente disciplina è dettata nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria, delle Linee Guida n.12 di ANAC “Affidamento dei servizi legali” approvate con Delibera n.907 del 24 ottobre 2018 e in materia e dei principi normativi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità che l’art. 4 del Codice prevede debbano essere rispettati per l’affidamento dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dal suo ambito oggettivo di applicazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il Comune di Pomezia non dispone di una Avvocatura interna; pertanto, nei casi in cui non è possibile affidare la difesa dell’Ente a funzionari comunali, nei casi previsti dalla legge, ai fini dell’assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, rientrante nelle ipotesi di cui all’art. 17, comma 1 lett. d), nn 1 e 2, del Codice, nonché dello svolgimento di altra attività stragiudiziale legale il Comune si avvale di professionisti esterni in possesso della necessaria abilitazione professionale nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento non trova invece, applicazione ai sensi dell’art. 140 del Codice, ai Servizi Legali di cui all’allegato IX al Codice stesso, ovvero a tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera d, nn. 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici. I relativi affidamenti costituiscono appalti e comprendono i servizi non ricompresi da un punto di vista prestazionale nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 17 (ad esempio, le consulenze e i pareri pro veritate non collegate ad una specifica lite), ovvero che, su richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell’esecuzione, come nell’ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore.
3. Il presente regolamento, inoltre, non trova, altresì, applicazione agli incarichi di consulenza esulanti dall’ambito di applicazione del citato art. 17, comma 1, lettera d, nn. 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici per i quali troveranno applicazione le disposizioni del “Codice” stesso.
4. Nel caso in cui l’Ente intenda affidare servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti, si applicherà la disciplina in materia di affidamento di appalti pubblici di cui alla normativa vigente in materia. In tal caso il presente regolamento troverà applicazione per le parti non incompatibili.

Art. 3 – Istituzione elenco degli Avvocati esterni

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nel conferimento degli incarichi, è costituito un apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, suddiviso in Sezioni, del libero foro esercenti l'attività di assistenza, e di patrocinio legale innanzi a tutte le Magistrature. La tenuta dell'elenco è demandata all'ufficio legale.
2. L'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
Sezione A – CONTENZIOSO CIVILE - (Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile);
Sezione B – CONTENZIOSO LAVORISTICO – (Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile).
Sezione C – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – E CONTABILITA' PUBBLICA: con particolare riferimento alle procedure disciplinate dal Codice degli Appalti, ai concorsi pubblici e alla responsabilità amministrativo-contabile; (Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato- (C.D.S.) - Corte dei Conti;
Sezione D – CONTENZIOSO PENALE –(Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale);
Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SOCIETARIO;
3. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
4. La presentazione della candidatura da parte del professionista, singolo o associato, costituisce manifestazione d'interesse all'inserimento nell'elenco e la sua iscrizione non comporta nessun obbligo specifico da parte del Comune, né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo, in ordine a eventuali conferimenti di incarichi.
5. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
6. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del “comune gradimento” di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 fermo restando che l'importo qualora dovuto al dipendente è limitato al rimborso delle spese di lite così come riconosciute dal giudice.

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati, regolarmente iscritti al relativo Albo Professionale, in qualsiasi circondario del territorio italiano, che si trovino nelle condizioni generali previste dalla Legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione. A tal fine, si considerano rilevanti, in quanto compatibili, i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti.
2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco, i professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - o cittadinanza italiana salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;

- godere dei diritti civili e politici;
 - iscrizione **all'Albo professionale da almeno 5 (cinque) anni** con indicazione dell'eventuale abilitazione alle Magistrature Superiori;
 - assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - comprovata esperienza, da documentarsi nel curriculum vitae, nel settore corrispondente alle sezioni per le quali si chiede l'iscrizione;
 - Assenza di condanne penali passate in giudicato e/o assenza di provvedimenti disciplinari sanzionatori di natura disciplinare da parte dell'ordine di appartenenza;
 - essere in regola con i versamenti previdenziali;
 - essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati;
 - Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013 , in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
 - possesso di assicurazione professionale;
3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.
4. La verifica dei prescritti requisiti, autocertificati dall'interessato nell'istanza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n.445, va effettuata ai fini dell'iscrizione nell'elenco e in occasione delle specifiche procedure per cui i soggetti iscritti nell'elenco sono interpellati.

Art. 5 – Procedura per l'inserimento nell'elenco.

1. L'iscrizione all'elenco avviene su domanda del singolo professionista, anche se facente parte di un'associazione o società professionale, redatta su apposito schema ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., secondo le scadenze e modalità definite da apposito Avviso, approvato e pubblicato sull'Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Pomezia per 30 giorni continuativi. La comunicazione della pubblicazione dell'avviso è trasmessa anche al Consiglio dell'Ordine del Tribunale nel cui circondario ha sede il Comune di Pomezia. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione almeno una volta all'anno, mediante aggiornamento, entro il 31 Gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze pervenute, con apposita determinazione dirigenziale.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - ✓ L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - ✓ Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - ✓ L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - ✓ Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari irrogate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - ✓ n. codice fiscale e n. partita IVA.
 - b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
 - c) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

- d) Impegno a rendere gratuitamente all'Ente un parere preliminare se nominato in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- e) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
3. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
 4. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.
 5. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento determina decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dell'elenco.
 6. Nella domanda di iscrizione il professionista deve dichiarare la Sezione o le Sezioni, (max 3) per le quali richiede l'iscrizione e accettare tutte le clausole contenute.
 7. L'iscrizione è subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. Il Servizio competente effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, debitamente verbalizzati. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
 8. L'elenco, redatto in ordine alfabetico e suddiviso nelle Sezioni sopra indicate, viene approvato con apposita determinazione del Dirigente competente e pubblicato sull'Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Pomezia, per 15 giorni consecutivi, con effetto di notifica dell'avvenuta iscrizione ai professionisti interessati. L'eventuale non accoglimento della domanda verrà comunicato agli interessati a mezzo PEC.

Art. 6 – Modalità di individuazione del professionista incaricato

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta dal Sindaco, ai sensi dell'art.5 del vigente Statuto comunale.
2. Solo in caso di costituzione di parte civile in procedimenti penali occorre l'adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale, cui segue l'individuazione del professionista nel rispetto delle modalità dettate dal presente regolamento.
3. Il Servizio Legale, previa relazione scritta del Dirigente competente *ratione materiae* contenente le motivazioni per il ricorso all'attività di patrocinio e/o consulenza legale disciplinate all'art. 1 del presente regolamento, provvede, in relazione alla materia del contendere e in considerazione della tipologia di prestazione professionale richiesta, a consultare la relativa Sezione dell'elenco approvato e i curricula dei professionisti in essa inseriti effettuando la selezione di almeno tre professionisti dall'elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa sulla base di criteri non discriminatori e nel rispetto dei seguenti criteri:
 - competenza tecnica specifica nella materia oggetto del contenzioso o della questione ai fini della sua risoluzione risultante dalla pregressa esperienza maturata nella materia del contendere e dalle specializzazioni eventualmente possedute con particolare riferimento anche ad altri incarichi prestati per Enti Comunali o altre Pubbliche Amministrazioni;
 - eventuale pregressa proficua collaborazione con il Comune di Pomezia e in relazione alla medesima questione o similari;
 - equa ripartizione degli incarichi, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare;
 - in relazione all'affidamento di incarichi di minore rilevanza, perché seriali o di importo contenuto, fino ad Euro (5.000,00) di parcella, è possibile utilizzare il criterio della rotazione;
4. Nell'ipotesi in cui sia riscontrabile una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali e compatibilmente con le tempistiche legate all'affidamento, il Servizio

- provvederà ad acquisire i preventivi da parte dei professionisti individuati al fine della valutazione del costo del servizio stesso e pertanto valuterà sulla base anche del costo del servizio, tenendo conto che nella redazione del progetto di parcella l'Avvocato dovrà attenersi, ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento, di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55 e s.m.i. o da quelli che successivamente entreranno in vigore, oltre spese generali, IVA e CPA, ai quali potrà essere applicata a discrezione del professionista una eventuale ulteriore riduzione percentuale;
5. Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, a meno che lo stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.
 6. Di norma non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
 7. Al momento della selezione del contraente, il Servizio legale valuta anche l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al professionista, restando ferma la disciplina recata dall'articolo 80, comma 5, lettera d, del Codice, in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 2 dello stesso Codice dei contratti pubblici.
 8. Della procedura seguita e delle risultanze dell'istruttoria compiuta viene data specifica evidenza nella determina a contrarre, con la quale viene individuato il nominativo del professionista destinatario del conferimento.

Art. 7- Conferimento dell'incarico

1. L'incarico è formalizzato con la stipula di un contratto di patrocinio legale di cui all'art. 1 del presente regolamento, regolato dagli artt. 2230 e ss. del codice civile cui fa seguito il mandato ad litem conferito al professionista dal Sindaco, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del vigente Statuto della Città di Pomezia e nel rispetto dell'art.6 del presente regolamento.
2. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente regolamento, per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.
3. All'atto di accettazione dell'incarico il professionista deve rilasciare, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, apposita dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale nonché consegnare copia della propria polizza assicurativa. In particolare l'avvocato incaricato deve rilasciare dichiarazione di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, in particolare di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato.
4. I conflitti di interesse nell'esecuzione dell'incarico conferito all'avvocato sono regolati dal Codice Deontologico Forense, ed in particolare ai sensi dell'articolo 24. Ai sensi di tale

disposizione, fra l'altro, l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

Art. 8 – Compenso

1. Il compenso verrà corrisposto interamente a saldo a definizione del giudizio e a seguito di trasmissione della sentenza o provvedimento reso dall'autorità giudiziaria adita previa presentazione della fattura elettronica dell'importo corrispondente al medesimo saldo, salvo che venga concordato un anticipo alla sottoscrizione del contratto, non superiore all'ammontare delle sole spese vive sostenute dal legale (contributo unificato, spese di cancelleria), previa acquisizione di documenti giustificativi a fronte dell'emissione della parcella da parte del professionista.
2. La previsione del compenso del professionista è, in ogni caso, onnicomprensiva di tutte le attività inerenti l'incarico affidato, compreso delle procedure per il recupero in caso di sentenza favorevole all'ente, escluso l'attivazione delle procedure esecutive (atto di precetto, pignoramento ecc.) nei confronti del creditore.
3. Il compenso determinato non potrà essere variato in aumento salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato, e previamente autorizzare dal Dirigente dell'ente.
4. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In caso di mancata comunicazione di integrazione di spesa il legale nulla avrà a pretendere nei confronti dell'ente. Inoltre in mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.
5. Per i giudizi iniziati ma non compiuti, verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.
6. In sede di interpello il professionista inoltrerà all'ente unitamente al preventivo, secondo le suesposte modalità, anche una comunicazione in forma semplificata relativamente ad una valutazione di massima della pratica ai sensi dell'art.13, comma 5 della legge. n. 247/2012.

Art. 9 – Rapporti degli Avvocati incaricati con il Servizio legale

1. Il Servizio Legale unitamente ai Dirigenti *ratione materiae* segue l'evolversi dei contenziosi affidati al legale esterno predisponendo quanto possa rendersi necessario per il regolare e compiuto espletamento dell'incarico.
2. In particolare il Servizio cura la trasmissione al professionista di tutta la documentazione utile a espletare la difesa dell'Ente.
3. A tal fine le Strutture dell'ente devono fornire all'Ufficio Legale interno, nei termini dallo stessa indicati, tutti gli atti, i documenti e gli elementi in loro possesso utili per la trattazione della controversia al fine in non incorrere in decadenze o prescrizioni lesive degli interessi del Comune.
4. Il legale esterno incaricato a sua volta si impegna:
 - a trasmettere al Servizio Legale copia telematica, di ogni memoria, comparsa o altro scritto redatto e depositato nell'esercizio del mandato, gli atti depositati da controparte nonché i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria;
 - a informare il Servizio Legale dell'attività svolta e dell'esito di ogni singola udienza;
 - ad assicurare la propria disponibilità agli incontri presso la sede del Comune;

- a trasmettere, dopo l'iniziale disamina della fattispecie affidata, una valutazione scritta annuale in ordine al rischio di soccombenza per il Comune classificandolo come probabile, possibile o remoto;
- a fornire parere scritto in ordine a tutti gli aspetti relativi ad un'eventuale chiusura transattiva, stragiudiziale o giudiziale, della vertenza;
- a notificare tempestivamente il Servizio Legale della necessità di nominare Consulenti Tecnici di Parte al fine di consentire al Comune di provvedere al conferimento dell'incarico nei termini processualmente previsti;
- a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aumento dei costi, anche processuali;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- a cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nelle forme di legge;
- a conclusione di ogni fase o grado di giudizio a rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, esprimendo, altresì, una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione.

Art. 10 – Obblighi del professionista

1. Il legale esterno si impegna a svolgere l'incarico affidatogli:
 - con autonomia e indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale;
 - con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa;
 - nel rispetto dei principi contenuti nel codice deontologico e del codice di comportamento del Comune di Pomezia;
 - con la rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. Il legale si impegna, infine, a segnalare tempestivamente quanto riportato all'art.8, comma 4, del presente regolamento.
3. Al legale esterno non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento dell'incarico ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza, in caso di legittimo impedimento, da comunicare preventivamente al Comune.

Art. 11 – Liquidazione dei compensi

1. A conclusione del giudizio il professionista esterno dovrà emettere fatturazione elettronica secondo le vigenti disposizioni normative nei limiti dell'importo concordato. Prima dell'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma al Servizio competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in sede di conferimento dell'incarico .
- 2- La liquidazione del compenso avverrà solo previa emissione da parte del legale incaricato di apposita fattura elettronica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 redatta secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 55 del 3/4/2013 e completa di tutti i dati indicati nella Delibera della Giunta Comunale di Pomezia n. 44 del 20/03/2015 avente ad oggetto: "Istituzione del registro unico delle fatture e approvazione delle disposizioni contabili-organizzative finalizzate alla gestione del ciclo passivo della fattura elettronica".
3. Potranno essere liquidate competenze superiori a quelle originariamente preventivate all'atto di

conferimento dell'incarico solo nell'ipotesi in cui si verifichi l'evenienza disciplinata dall'art. 8, comma 4 del presente regolamento.

4. In caso di sentenza favorevole per il Comune di Pomezia ed il giudice, con la sentenza condanna la parte soccombente al rimborso delle spese processuali, ex art. 91 del c.p.c., il professionista dovrà attivare le procedure più opportune per il recupero, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all'importo del compenso pattuito, escluso l'attivazione delle procedure esecutive (atto di precetto, pignoramento ecc.) nei confronti del creditore.
5. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali per un importo maggiore di quello convenuto con il professionista la differenza eventualmente potrà essere corrisposta in parte al professionista. In tal caso si valuterà la possibilità di un accordo. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. Sono a carico dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito.
6. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza. Il dirigente del servizio legale provvederà alla relativa liquidazione, previa verifica della rispondenza con la tariffa pattuita. Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del professionista il dirigente del servizio legale salda la somma preventivata, a fronte dell'emissione della fattura da parte del professionista, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 12 - Registro degli incarichi

1. Il dirigente del servizio legale provvederà, oltre alla tenuta e revisione dell'Albo, alla tenuta e aggiornamento del Registro, anche su supporto informatico, degli incarichi legali nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
 - 1) generalità del professionista;
 - 2) oggetto sintetico dell'incarico;
 - 3) estremi dell'atto di incarico;
 - 4) importo/i del compenso preventivato e liquidazione/i effettuate.

Art. 13- Cancellazione dall'Albo

1. Il Dirigente del servizio legale dispone la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'Albo dei professionisti che:
 - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;
 - abbiano promosso giudizi avverso l'Ente o assunto incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
 - abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione;
 - comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con le norme deontologiche e con il vigente codice etico e di comportamento del comune.
2. La cancellazione dall'elenco comporta la revoca immediata degli incarichi conferiti con onere da parte del professionista di rimettere atti e documenti in possesso connessi all'attività affidata. Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico. La revoca dell'incarico comporta, automaticamente la cancellazione dall'elenco del professionista singolo o dello studio associato.

Art. 14 Transazione delle controversie

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità per l'Ente, secondo criteri fissati dai successivi commi del presente articolo.
2. Il Dirigente del Settore competente per materia, con parere scritto favorevole del legale incaricato, valuterà la definizione della/e causa/e pendenti in via transattiva. Per le controversie stragiudiziali sarà il Dirigente del Settore interessato, competente per materia, a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'an debeatur e del quantum debeatur al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare aggravio di spese a carico dell'Ente.
3. Il legale incaricato dall'ente stilerà lo schema dell'atto di transazione.
4. L'atto transattivo dovrà essere controfirmato da tutte le parti.

Art. 15 - Esecuzione delle sentenze

1. Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per l'Ente, si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa o definizione transattiva se ne ricorrono i presupposti sulla base della relazione del professionista incaricato e della decisione nel merito del Dirigente competente razione materiae.
2. Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si applica la normativa vigente in materia.

Art. 16 - Giudizi nei quali il Comune può stare in giudizio personalmente

1. Nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, promosso ai sensi della Legge 689/1981, nei giudizi in materia di circolazione stradale, di accesso agli atti amministrativi e, comunque, in tutte le ipotesi nelle quali il Comune di Pomezia può stare in giudizio personalmente, il Sindaco può delegare a stare in giudizio il Dirigente del Settore competente per materia ovvero un suo sostituto, il quale dovrà predisporre i necessari atti di difesa e comparizione in giudizio.
2. Rimane comunque nella facoltà dell'Ente, anche nelle cause nelle quali può stare in giudizio personalmente, di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un legale esterno.

Art. 17 Ricorso innanzi alla Commissione tributaria

1. È demandata al Dirigente del Settore IV – Finanziario, Ufficio Mediazioni e Contenzioso Tributario la costituzione del Comune in tutti i giudizi promossi innanzi alle Commissioni Tributarie di I e II grado.
2. Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria, il Dirigente del Settore IV – Finanziario potrà stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria struttura.
3. Qualora il Dirigente del Settore IV – Finanziario ritenga opportuno investire della difesa un professionista esterno si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento, in tal caso il dirigente del Settore Finanziario provvederà a nominare il legale con le modalità stabilite dal presente regolamento e attingendo dall'elenco degli avvocati esterni.

Art. 18 - Fattispecie esclusa dall'applicazione del presente regolamento

1. Il presente regolamento non si applica quando la difesa in giudizio dell'Amministrazione viene affidata, in forza di polizze assicurative stipulate dall'Ente, a professionisti scelti dalle compagnie assicurative e con oneri ad esclusivo carico delle stesse.
2. In tal caso, il Comune si limita ad assumere la relativa determinazione di incarico demandando alla Compagnia assicurativa l'individuazione del nominativo del legale e specificando, espressamente nel provvedimento, che di tale fattispecie si tratta e che non comporta oneri per l'Ente.

3. Sono altresì escluse le ipotesi disciplinate dall'art. 2, commi 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 19 - Pubblicità

1. L'Albo dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare a massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile dell'Avvocatura comunale, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica (PERLAPA).
2. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e della normativa in materia di privacy.

Art. 20 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.